

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 20 ottobre 2001, n. 245

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). [Testo unico Edilizia]
Il termine di entrata in vigore è stato prorogato al 30.06.2003 dall'art. 2 D.L. 20.06.2002, n. 122, convertito dalla L. 01/08.2002 n. 185, ad esclusione del capo V che al contrario entra in vigore a decorrere dal 01.07.2005 in virtù dell'art 19 quater, D.L. 09.11.2004, n. 266, convertito dalla L. 27.12.2004 n. 306

PARTE I Attività edilizia - TITOLO IV Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni - CAPO II Sanzioni

Articolo 34

(L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articoli 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
- 2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività'. (1)
- 2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. (2)

(1) Il presente comma aggiunto dall' art. 1 D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, è stato poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 25.11.2016, n. 222 con decorrenza dal 11.12.2016.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5 D.L. 13.05.2011, n. 70 con decorrenza dal 14.05.2011.